



# Vendita di materiale elettrico e installazioni da parte di profani

**Trattamento giuridico differente** | Il materiale elettrico può essere acquistato liberamente da chiunque. I profani possono tuttavia installare questo materiale solo a determinate condizioni. In determinati casi sarà anche necessario effettuare un controllo dei lavori di installazione effettuati.

PETER REY, DANIEL OTTI

**L**a vendita di materiale elettrico (ad es. prese, interruttori, cavi) da parte di ipermercati del settore edile e dell'hobbistica, della grande distribuzione, ecc. non è sottoposta ad alcuna limitazione particolare. Di conseguenza questo tipo di materiale può essere acquistato liberamente da chiunque. D'altra parte, chi effettua lavori su impianti elettrici a bassa tensione o monta materiale elettrico sugli impianti elettrici necessita fondamentalmente di un'autorizzazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI.

La concessione dell'autorizzazione d'installazione è legata a precise qualifiche professionali delle persone menzionate. Profani, intesi come persone che non soddisfano i requisiti per l'assegnazione di un'autorizzazione d'installazione, possono effettuare lavori sugli impianti elettrici, sotto la propria responsabilità, esclusivamente in casi definiti. Questo differente trattamento

giuridico, spesso sconosciuto al pubblico, è spiegato dal fatto che la vendita di materiale elettrico non è ancora connessa ad alcun pericolo (immediato) per le persone e le cose. Durante l'installazione, esiste invece questo pericolo, in particolare se questi lavori vengono eseguiti in modo inappropriato.

## Materiale elettrico

Vale la norma di sicurezza generale per cui il materiale elettrico può essere messo a disposizione sul mercato<sup>1</sup> o in circolazione<sup>2</sup>, soltanto se conforme alle regole della tecnica riconosciute e se in condizioni di esercizio, manutenzione e impiego conformi alle disposizioni non mettono in pericolo la salute o la sicurezza di persone, animali domestici o cose (cfr. art. 3 dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione [OPBT; RS 734.26]). Su richiesta, l'operatore economico<sup>3</sup> deve poter dimostrare questa circostanza all'ESTI con una dichiarazione di conformità ed eventualmente con una documentazione tecnica (cfr. art. 8-14 OPBT).

Inoltre, gli operatori economici devono fornire all'ESTI, su richiesta, informazioni sui propri fornitori ed acquirenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OPBT). In più, gli operatori economici hanno l'obbligo di monitorare il mercato. Se accertano che il materiale elettrico o un prodotto elettrico non è conforme alle prescrizioni, intraprendono le misure necessarie e informano immediatamente l'ESTI, per quanto necessario, sulla base dei rischi connessi, dei vizi riscontrati e delle misure intraprese (cfr. art. 24 OPBT).

## Lavori di installazione - principio

Chi esegue, modifica o ripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici

fissi in modo stabile oppure interrompe, modifica o ripara tali raccordi deve avere un'autorizzazione d'installazione dell'ESTI (cfr. art. 6 dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione [OIBT; RS 734.27]). Non necessitano di un'autorizzazione d'installazione le persone del mestiere secondo l'articolo 8, le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l'articolo 27 e gli installatori elettricisti AFC che eseguono lavori d'installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi (art. 16 cpv. 1 OIBT).

## Lavori di installazione da parte di profani

L'entità dei lavori di installazione che possono essere eseguiti (da profani) senza autorizzazione è stata limitata dalla OIBT parzialmente revisionata ed entrata in vigore il 1° gennaio 2018, poiché la regolamentazione precedente ha portato ad abusi, e il vero senso della prescrizione, che consentiva la realizzazione di singoli impianti a valle di dispositivi di protezione per correnti di guasto anche a persone non opportunamente qualificate, è stata elusa sempre più.

Attualmente, ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. a OIBT le persone senza autorizzazione possono

- installare solo singole prese e singoli interruttori in impianti esistenti
- nei locali da loro abitati e nei locali annessi
- in circuiti terminali monofase a valle di rottori di sovrintensità e protetti da rottore differenziale con un'intensità nominale di funzionamento non superiore a 30 mA.

Resta invariata la disposizione per la quale le persone senza autorizzazione d'installazione possono montare e

## Contatto

### Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti  
a corrente forte ESTI  
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf  
Tel. 044 956 12 12  
info@esti.admin.ch  
www.esti.admin.ch

### Succursale

Ispettorato federale degli impianti  
a corrente forte ESTI  
Route de Montena 75, 1728 Rossens  
Tel. 021 311 52 17  
info@esti.admin.ch  
www.esti.admin.ch



smontare le fonti luminose (sono intesi ad esempio i portalampada) con i relativi interruttori, nei locali da loro abitati e nei locali annessi (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. b OIBT).

Chi esegue impianti elettrici che eccedono il campo di applicazione dell'art. 16 cpv. 2 lett. a o b OIBT senza autorizzazione commette un reato. Chi agisce intenzionalmente (consapevolmente e volontariamente) può essere punito con una multa fino a 100'000 Franchi (cfr. art. 55 cpv. 3 in combinazione con l'art. 55 cpv. 1 Legge sugli impianti elettrici [LIE; RS 734.0]).

### Norme sul controllo

I lavori di installazione che possono essere eseguiti senza autorizzazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. a OIBT devono essere controllati da un titolare di un'autorizzazione di controllo e la persona che esegue il controllo deve consegnare al proprietario dell'impianto un rapporto di sicurezza (cfr. art. 16 cpv. 3 OIBT).

Questo controllo, nell'interesse del proprietario, deve essere effettuato il più tempestivamente possibile.

L'esperienza ci dice che spesso questa prescrizione non viene rispettata, anche se è proprio il proprietario ad avere un notevole interesse nel suo rispetto. Ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 OIBT, egli è infatti

responsabile della conformità ai requisiti di sicurezza e di assenza di anomalie dei suoi impianti elettrici. In caso di infortunio elettrico, causato da lavori di installazione eseguiti in modo improprio, soprattutto se eseguiti da profani, può avere conseguenze per il proprietario anche a livello di responsabilità civile. Ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 del Codice svizzero delle obbligazioni (RS 220) il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.

Per la questione dell'eventuale responsabilità civile dei locatari che effettuano lavori di installazione si rimanda all'articolo specialistico di Michèle Balthasar nel Bulletin SEV/VSE 23/04, «quando i locatari modificano gli impianti elettrici», (disponibile su [www.esti.admin.ch](http://www.esti.admin.ch)).

Un controllo dei lavori ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. b OIBT (montaggio e smontaggio di fonti luminose, con i relativi interruttori, in locali da loro abitati e nei locali annessi) non è necessario.

### Conclusione

L'ESTI, come organo di vigilanza e controllo nel settore degli impianti elettrici a bassa tensione, ha lo scopo di sostenere e imporre la sicurezza di questi impianti. Ciò soprattutto nell'interesse

di proprietari, locatari, affittuari ecc., profani e che pertanto devono essere particolarmente tutelati.

Poiché le prescrizioni citate, ma anche i pericoli che possono derivare da impianti elettrici realizzati in modo non conforme, spesso non sono sufficientemente conosciuti, in particolare gli ipermercati del settore edile e dell'hobbistica e la grande distribuzione possono fornire un contributo sostanziale alla realizzazione di impianti elettrici sicuri informando o perlomeno sensibilizzando i propri clienti durante l'acquisto di materiale per impianti elettrici. Ciò può avvenire ad esempio con opportuni corsi di formazione del personale addetto alle vendite oppure tramite indicazioni adeguate per o sul relativo materiale elettrico.

In conclusione, per i profani è importante sapere che possono eseguire solo alcuni e ben determinati lavori di installazione.

#### Autori

**Peter Rey**, giurista del Servizio giuridico ESTI  
**Daniel Otti**, direttore ESTI

<sup>1)</sup> Messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

<sup>2)</sup> Messa in circolazione: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione.

<sup>3)</sup> Operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore.